



Prot.n.143/DS/SS/FP

Novembre 2008

Nota di chiarimento

Tarsu o TIA per le istituzioni scolastiche statali

Ad integrazione di quanto già inoltrato da ANCI in data 25 agosto 2008 a tutti i Comuni italiani in ordine alle modalità per il pagamento ai Comuni degli oneri TARSU/TIA delle scuole statali da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si forniscono di seguito ulteriori elementi di chiarimento, anche alla luce delle richieste effettuate da diversi Comuni.

Premessa

Come ormai noto, l'articolo 33 bis del decreto legge n.248/2007¹, convertito nella legge n. 31 del 28.02.2008 si pone l'obiettivo di trovare soluzione alla questione attinente il pagamento sia della TARSU che della TIA per le istituzioni scolastiche statali. In

¹ **Decreto legge 31.12.2007 n.248, convertito nella Legge n.31 del 28.02.2008**

33-bis. *Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche.*

1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in **euro 38,734 milioni**, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato *articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata *legge n. 468 del 1978*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

particolare, la disposizione in questione prevede che **a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni la somma valutata in 38,734 milioni di Euro, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

La norma in esame è stata poi integrata dall'atto convenzionale (Accordo del 20 marzo 2008) con il quale – nell'ambito della Conferenza Stato – città ed autonomie locali – sono stati stabiliti i criteri ed i parametri per la corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni e le modalità per definire le situazioni pregresse.

Tutto ciò premesso, continuano a sussistere diverse problematiche, di varia natura che questa nota si propone di esaminare.

Estensione della norma alla TARSU ed alla TIA

In primo luogo, si ritiene che **sull'estensione della disciplina alla TARSU** non ci siano dubbi in considerazione del fatto che l'accordo siglato nell'ambito della Conferenza Stato-città (allegato alla presente) del 20 marzo 2008, riguarda gli **oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti** con riferimento anche alle situazioni debitorie pregresse, **rientrando pertanto tra gli oneri anche la TARSU**. A sostegno di tale assunto, si sottolinea che la ripartizione degli oneri 2008 effettuata dal Ministero dell'Istruzione riguarda anche i Comuni che si trovano attualmente in regime di TARSU. Inoltre, per tutto l'anno 2008, in base alla Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) vige il blocco della possibilità per i Comuni di passare alla Tariffa prevista dal cosiddetto Decreto ambientale (Decreto legislativo n.152/2006), in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.

Stesse considerazioni vanno fatte in merito all'applicabilità della norma alla **TIA adottata ai sensi del Decreto legislativo n.22/97 (cosiddetto Decreto Ronchi)**.

Presupposti TARSU e TIA

Muta tuttavia, con la disposizione in questione, sia il **presupposto della TARSU** e sia della **TIA** che diviene il **numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno**

solare di riferimento. Si deroga pertanto, **solo in questa specifica situazione**, tanto al presupposto impositivo della TARSU, che è la superficie occupata quanto a quello della TIA che sarà la stessa su tutto il territorio nazionale.

È altrettanto pacifico che **la norma in questione riguarda solo ed esclusivamente le scuole statali.**

Natura giuridica del pagamento

Per quanto attiene alla natura giuridica del pagamento effettuato da parte dello Stato, previsto dall'articolo 33bis della legge n. 31 del 28.02.2008, si ritiene che lo stesso debba essere configurato come un **corrispettivo o tassa per il servizio reso** e pertanto, in caso di tariffa, debba essere emessa una **fattura per l'importo riconosciuto dallo Stato comprensivo dell'IVA dovuta.**

I tre casi di gestione del servizio

Appurato che si tratta di servizio a pagamento, si possono nel concreto configurare tre casi di interrelazione tra diversi soggetti a secondo che i Comuni in piena autonomia, decidano di gestire in proprio tale servizio, appaltarlo a terzi ovvero cederne la titolarità attraverso la concessione:

- la gestione diretta del servizio da parte del Comune a mezzo TARSU;
- la gestione diretta del servizio da parte del Comune a mezzo TIA;
- la gestione del servizio da parte di un terzo gestore affidatario del servizio in regime di TIA.

Nei primi due casi l'unica innovazione rispetto all'assetto attuale riguarda la quantificazione dei costi; il **Comune continua dunque ad addebitare la TARSU (a mezzo ruolo) o la TIA (a mezzo fattura) in misura pari agli importi ricevuti dallo Stato.**

Nel terzo caso il Comune viene ad assumere il ruolo di mandatario, chiamato a (ri)trasferire al gestore del servizio le somme assegnategli dallo Stato. Trattandosi di mandato con rappresentanza, il gestore addebiterà la TIA allo Stato, mentre il Comune rileverà i flussi finanziari in entrata e in uscita tra le partite di giro. Tenuto peraltro conto che la TIA va assoggettata ad Iva con aliquota al 10%, e considerato che le somme messe a disposizione dello Stato sono fisse e definitive, resta evidente che **gli importi ricevuti dai Comuni o dai concessionari a fronte del servizio reso in regime TIA sono comprensivi dell'IVA.**

Riflessi sul Patto di stabilità interno

Dal punto di vista del rispetto del **Patto di stabilità interno** si ritiene che in tutti e tre i casi **le somme trasferite siano ininfluenti**; infatti nei primi due casi le somme iscritte a bilancio vengono gestite nella stessa maniera in cui lo sono attualmente. Nel terzo caso, la neutralità dell'operazione di ritrasferimento delle somme al gestore da parte del Comune non ha riflessi dal punto di vista degli equilibri di bilancio perché la somma non è registrata nella parte corrente del bilancio e può qualificarsi come un servizio per conto dei terzi e come tale, non rientra tra le voci che vanno conteggiate ai fini del rispetto del Patto di stabilità .

Soggetto tenuto al pagamento

In base alla norma in questione, altro punto fondamentale è che il **soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non sono più le istituzioni scolastiche, ma il Ministero**

dell'Istruzione, rimanendo tuttavia i Comuni gli unici soggetti destinatari del versamento in quanto, in ogni caso, restano i **titolari del servizio**.

Destinatari della fatturazione

Alla luce degli accordi presi nelle due sessioni della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali citate dall'art. 33-bis, è lecito ipotizzare che, quantomeno sotto il profilo strettamente giuridico, il rapporto di servizio venga d'ora in poi ad avere quale **controparte lo Stato**, e non più le singole istituzioni scolastiche. Pertanto **la fatturazione deve essere rivolta allo Stato, anziché alle scuole; ciò sicuramente vale per l'anno 2008**.

In sintesi conclusiva e premesso che a partire dall'anno 2008, l'entità del pagamento da parte dello Stato dipende dal numero degli alunni dell'anno solare di riferimento si ritiene che :

Nel caso di regime TARSU il Comune riceve il corrispettivo dallo Stato e ne tiene conto nella determinazione della copertura del costo del servizio ed elimina la superficie delle scuole statali dall'utenza ai fini del calcolo degli importi dovuti.

Nel caso di regime TIA gestito dal Comune, il Comune stesso emette fattura a carico dello Stato pari alla somma ricevuta dallo Stato stesso quale corrispettivo al lordo dell'IVA.

Nel caso di regime TIA gestito da Azienda esterna, l'Azienda stessa provvede a fatturare allo Stato la somma che lo stesso ha conferito al Comune, e il Comune in qualità di mandatario, provvederà al pagamento della fattura.

Residui attivi

Gli importi che saranno erogati dal Ministero dell'Istruzione andranno contabilizzati in conto residui attivi dei bilanci comunali.

Annualità pregresse

Per quanto concerne gli oneri scaturenti dalla gestione del servizio per gli anni precedenti il 2008, l'accordo di Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione corrisponda ai Comuni una somma fino a concorrenza di 58 milioni di Euro, per la definizione della situazione finanziaria fino all'esercizio 2006 compreso. A tal fine l'ANCI appronterà un'apposita procedura informatica da diffondere presso tutti i Comuni, al fine di acquisire più informazioni possibili in ordine a quanto sia stato già corrisposto ai Comuni e quanto invece ancora dovuto.

I risultati dell'indagine di cui sopra saranno poi presi a riferimento per definire, insieme al Ministero della Pubblica Istruzione, le situazioni debitorie fino al 2007.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 33/W/IS/SG/08

Roma, 25 Agosto 2008

Alla cortese attenzione del Sindaco

Egregio Signor Sindaco,

come certamente saprà la legge n. 31/08, ha stabilito all'art. 33 bis che: "A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in Conferenza Stato-Città, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani...".

Il successivo Accordo, sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali il 20 Marzo 2008, ha stabilito i criteri e i parametri per la corresponsione delle somme dovute ai Comuni da parte del MIUR.

Per la situazione debitoria pregressa fino all'esercizio finanziario 2006, l'Accordo ha previsto che il MIUR contribuisca alla definizione della medesima sino alla concorrenza di 58 milioni di euro. Per poter ripartire tale somma, ANCI e MIUR stanno predisponendo le procedure informatiche necessarie per la raccolta dei dati.

Con questi due provvedimenti - che giungono al termine di un lungo ed impegnativo lavoro perseguito dall'ANCI - si è conclusa una vicenda che durava ormai da diversi anni e che è stata spesso causa di spiacevoli contenziosi tra Comuni e scuole.

L'ANCI e il MIUR hanno lavorato per individuare procedure quanto più agevoli per dare corretta applicazione alle norme sopra richiamate, predisponendo una nota informativa che Le allego.

Restando a disposizione per ogni ulteriore eventuale informazione, Le invio i più cordiali saluti.

All.cit.

f.to Angelo Rughetti

TARSU/TIA-SCUOLE

Si riportano di seguito alcune utili indicazioni relative alle modalità per il pagamento degli oneri TARSU/TIA delle scuole statali ai Comuni da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2008 e successivi.

Si danno, inoltre, indicazioni in merito a quanto previsto dall'accordo del 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla questione dei debiti pregressi.

Annualità 2008 e successive

Come è noto l'art.33 bis del decreto legge 248/2007, convertito nella legge 31/2008, dispone che a decorrere dall'anno 2008 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) provveda *«a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani [...] I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza [...] A decorrere dal medesimo anno 2008, le scuole statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio»*.

Per l'esecuzione di quanto stabilito dalla norma, il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali è stato sancito un Accordo che prevede che la popolazione scolastica del singolo Comune venga determinata con riferimento agli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento, secondo le risultanze del sistema informativo del MIUR.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2008, il MIUR corrisponderà, direttamente ad ogni Comune ed entro il mese di novembre di ciascun anno, la somma ottenuta suddividendo l'importo complessivo di euro 38,734 milioni in proporzione al numero degli alunni di pertinenza del Comune, determinato come sopra specificato.

E' disponibile sui siti *internet* del MIUR e dell'ANCI, una tabella che riporta il numero di alunni delle scuole statali nei singoli Comuni e l'importo che verrà trasferito ai Comuni medesimi, con riferimento al corrente anno 2008.

I Comuni che avessero esentato le scuole dal pagamento della TARSU/TIA riceveranno comunque una somma determinata come sopra, di cui potranno decidere la finalizzazione.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione del citato articolo 33bis pur facendo riferimento al Decreto Ambientale, i cui effetti sono sospesi, deve naturalmente intendersi riferita sia alla TARSU che alla TIA.

Si rende noto che le procedure da seguire per l'implementazione dell'accordo in Conferenza Stato-Città sono state elaborate in concorso tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'ANCI, che continueranno la collaborazione per garantire un rapido esame di tutte le eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'attuazione.

Dalla normativa di che trattasi sono escluse le scuole private e quelle gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubblico.


Annualità pregresse

L'accordo sottoscritto nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 ha affrontato anche la situazione debitoria pregressa. Al riguardo, si prevede che il MIUR corrisponda a ciascun Comune una somma, sino alla concorrenza del limite complessivo di euro 58 milioni, quale corrispettivo per la definizione della predetta situazione, fino all'esercizio finanziario 2006 compreso.

Per poter ripartire tale somma tra i Comuni interessati, è indispensabile acquisire le informazioni relative a quanto ogni Comune abbia richiesto alle scuole statali di pertinenza per gli anni 2006 e precedenti, e quanto sia già stato eventualmente saldato dalle singole scuole.

A tal fine, il MIUR, in collaborazione con l'ANCI, sta approntando la procedura informatica idonea ad effettuare una apposita rilevazione tenuto conto della complessità posta dall'elevato numero di Comuni e scuole interessati.

Il MIUR e l'ANCI diffonderanno informazioni ed istruzioni più dettagliate non appena tale procedura informatica sarà compiutamente definita.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

TARSU nelle scuole

Quando si affrontò per la prima volta la questione della Tarsu nelle scuole in sede di Conferenza Stato-Città, vennero quantificati i finanziamenti spettanti agli Enti locali ne risultò una cifra pari a 100 miliardi di lire a fronte della stima effettuata dagli Uffici ministeriali di 55 miliardi di lire. Tale differenza degli importi era giustificata dalla diversa metodologia seguita nell'esame dei dati: l'ANCI stimò la cifra in base alle diverse risposte ottenute dai Comuni interpellati che si basavano su quanto effettivamente dovuto dalle scuole; mentre il Ministero considerò solo quanto effettivamente pagato, escludendo quindi le somme dovute ma non corrisposte dalle scuole.

Alla fine le parti convennero di ritenere equa la cifra di 75 miliardi di lire, somma da ripartire tra i Comuni in base alla popolazione scolastica.

La somma di 75 miliardi (pari a 38.734.267 euro) sarebbe dovuta andare a regime a partire dal 2002 e al tempo stesso si decise di individuare una somma per gli anni 1999, 2000, e 2001, in realtà mai individuata né stanziata.

Per l'anno 2003 la somma pur assegnata per intero, non poté essere distribuita ai Comuni poiché intervenne il "decreto taglia-spese Tremonti".

Per gli anni a seguire gli importi effettivamente corrisposti sono stati i seguenti:

per l'anno 2004 è stato assegnato l'importo di 12.75.294 euro;
per l'anno 2005 è stato assegnato l'importo di 29.166.936 euro;
per l'anno 2006 è stato assegnato l'importo di 11.164.782 euro;
inoltre per l'anno 2007 il Ministero ha ricompreso tali spese nel capitolone assegnato direttamente alle scuole, quindi a discrezione dei direttori didattici.

L'ammontare pregresso non corrisposto nel corso degli anni ammonta a circa 200 milioni di euro

Novembre 2007



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Accordo concernente gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del 20 marzo 2008:

- VISTO** l'art. 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede le funzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- VISTO** l'articolo 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008 il Ministero della pubblica istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38.734.000;
- CONSIDERATO** che lo stesso articolo 33 bis del citato D.L. prevede che i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, siano concordati nell'ambito di questa Conferenza;
- CONSIDERATO** che annualmente la consistenza numerica degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali, è acquisita al sistema informativo della Pubblica Istruzione;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- TENUTO CONTO** che il totale degli alunni annualmente iscritti è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione dell'Istruzione;
- RAVVISATA** altresì la necessità di definire congiuntamente i criteri e le modalità per contribuire alla definizione della situazione debitoria pregressa sino all'anno 2007 compreso;
- VISTO** lo schema di accordo proposto dal Ministero della pubblica istruzione di cui alla nota n. 384 del 7 marzo 2008 relativo all'oggetto trasmesso ai componenti di questa Conferenza con nota del 10 marzo 2008;
- VISTI** gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 13 marzo 2008 presso la Segreteria di questa Conferenza;
- VISTE** le note del 14 e 18 marzo 2008 dell'ANCI e del 17 marzo 2008 del Ministero della pubblica istruzione con le quali sono state concordate modifiche allo schema di accordo;
- RILEVATO** che nel corso dell'odierna seduta è stato concordato, previo accordo in sede tecnica, di tenere conto, a partire dal 2009, delle disposizioni relative alla raccolta differenziata;
- ACQUISITO** l'assenso del Governo e delle Autonomie locali;

sancisce il seguente accordo



per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- 1- Il Ministero della pubblica istruzione, annualmente, a partire dal 2008, trasferirà a ciascun Comune quota parte della somma di euro 38.734.000, in proporzione lineare al numero di alunni iscritti nelle scuole statali funzionanti nel corrispondente territorio comunale.
- 2- La somma dovuta ai singoli Comuni è corrisposta in un'unica soluzione entro il mese di novembre di ciascun anno, con riferimento agli alunni dell'anno scolastico conclusosi nel precedente mese di agosto, come rilevati al sistema informativo della pubblica istruzione.
- 3- Per quanto riguarda la situazione debitoria pregressa, sino all'esercizio finanziario 2006 compreso, il Ministero della pubblica istruzione, sentita l'ANCI, provvederà a contribuire alla definizione della medesima sino alla concorrenza di euro 58.000.000.
- 4- Gli Uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione, congiuntamente con l'ANCI regionale provvederanno al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo. A seguito del monitoraggio, il Ministero della pubblica istruzione e l'ANCI stabiliscono le modalità per definire le situazioni debitorie residuali fino al 2007.
- 5- A partire dal 2009, ai fini del riparto del contributo si terrà conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità definite ai sensi dell'art. 33 bis del DL 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31.



Il Segretario
Prefetto Carpino

Pref. Cr.

Il Ministro dell'interno

On. Prof. Giuliano Amato

GA



Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali

On. Prof.ssa Linda Lanzillotta

L. Lanzillotta

